## TORNATA DEL 24 MARZO 1874

andiamo tutti d'accordo. È una quistione di forma e non di sostanza.

PRESIDENTE. Ora verrebbe l'onorevole De Portis, ma egli ha già parlato. Egualmente l'onorevole Fossa.

FOSSA. Vorrei provocare qualche dichiarazione dall'onorevole ministro e dalla Commissione.

PRESIDENTE. Allora le do facoltà di parlare.

FOSSA. Come è detto nell'articolo 2 « Cumulando le due professioni non si può esigere che l'onorario di avvocato o di procuratore, secondo la natura dell'atto » io ho sempre creduto che non possa esservi e non vi sia una logica distinzione fra i due uffici di avvocato e di procuratore. Sarà questa una mia opinione, ma io la mantengo. È certo però che, anche a fronte delle nostre tariffe, a fronte della nostra legislazione, vi è sempre stata un' incertezza nel determinare le attribuzioni speciali dell'una e dell'altra delle due professioni, gli atti propriamente di attribuzione del procuratore, e quali di attribuzione dell'avvocato.

Questa incertezza non fu mai tolta in nessuno dei progetti che furono presentati sull'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore, ed anzi ricordo che l'onorevole De Foresta, una volta in Senato, disse chiaramente, che era impossibile stabilire una vera distinzione fra i detti atti. Ora io prego la Commissione e l'onorevole signor ministro a voler dare qualche spiegazione in proposito.

SAMARELLI. Vorrei fare osservare alla Camera che la proposta fatta dall'onorevole l'aternostro, e quella a cui accenua l'onorevole Fossa, trovano un riscontro nelle leggi esistenti.

Gli atti dei procuratori e degli avvocati sono ben distinti nella procedura civile, e segnatamente nella tariffa per gli atti giudiziari in materia civile. Questa nella parte seconda contiene due titoli: col primo stabilisce gli onorari dovuti agli avvocati presso le Corti di cassazione, di appello e dei tribunali civili; ed indica quale è propriamente l'opera che presta l'avvocato, e gli atti che compie. Col secondo titolo distingue tutti gli atti del procuratore in conformità della procedura civile.

L'opera dell'avvocato consiste principalmente nel compilare la disputa, ossia allegazione, memoria o simile, e nel fare l'arringa. Quella del procuratore consiste nell'esaminare le carte e i documenti della causa; nell'atto di costituzione di procuratore; nel compilare le comparse; nel provocare la iscrizione a ruolo della causa; nel depositare nella cancelleria gli atti e i documenti; nella formazione dell'indice del processo; nel fare la nota delle spese; nell'assistere alla spedizione della causa, e simili. Sono tutti

atti di procedura che sono chiaramente distinti e determinati, e che non si possono mica confondere con quelli che adempie ordinariamente l'avvocato.

Ora, se noi adottiamo la proposta dell'onorevole Paternostro, appoggiata dall'onorevole Fossa, aggiungendo cioè al capoverso dell'articolo 2 di questo progetto di legge le parole: « e secondo l'opera prestata » o introduciamo un equivoco, o facciamo cosa superflua. Non turbiamo la economia delle leggi esistenti. È detto molto chiaramente nell'articolo 234 della tariffa giudiziaria.

« Gli onorari degli avvocati ripetibili dalla parte condannata alle spese, sono determinati dall'autorità giudiziaria, tenuto conto del valore della causa, dello studio e del tempo che può essere stato necessario all'avvocato per compilare le comparse, prepararsi all'arringa o adempire altrimenti il proprio ministero negli atti in cui il suo intervento sia richiesto, od autorizzato dalla legge, fermo in ogni caso il disposto, ecc. »

Io quindi pregherei l'onorevole Paternostro a non insistere sulla sua proposta.

Oltre a ciò, mi permetta la Camera di dichiarare che io sono fautore del sistema cumulativo della doppia qualità di procuratore ed avvocato nella stessa persona e per la stessa causa; giacchè credo che ciò lascia maggiore libertà di scelta alle parti litiganti.

Secondo la maggiore o minore gravità della causa, esse potranno adoperare o due persone distinte, l'una come procuratore, l'altra come avvocato; od una sola persona che riunisca ed adoperi la doppia qualità; od infine quella che abbia il solo carattere di procuratore, per le cause semplici e spedite. Ed in quest'ultimo caso la legge pure permette che il procuratore faccia un atto di avvocato, cioè la relazione della causa e la disputa sulla stessa alla pubblica udienza. Ciò è stabilito nell'articolo 315 della ripetuta tariffa giudiziaria, ove è detto:

« Se la relazione della causa e la disputa della medesima sarà fatta dal procuratore per mancanza di avvocato, il tribunale, tenendo conto della gravità della causa e delle questioni trattate, potrà ammettere che il diritto di assistenza alla spediione della causa in lire cinque, sia aumentato di 5 o 10, ed anche di 15 lire, avendo riguardo alla condizione delle parti. »

Sicchè tutto è preveduto dalla legge esistente, colla quale mettendo in armonia questa che discutiamo, io aveva fin da ieri presentato al banco della Presidenza il mio emendamento al capoverso dell'articolo 2, il quale essendo nel concetto identico a